



Comune di Villanova del Sillaro

Provincia di Lodi

CAP 26818 - Tel. 0371.230021- Tel./Fax 0371.230002

22

REGOLAMENTO
PER I PASSI CARRABILI

IL SINDACO
f.to Emilio Boriani



IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Gaetano Ncgrì

COPIA

SOMMARIO

- Art.1 - Contenuto del regolamento
- Art.2 - Definizione di passo carrabile
- ° Art.3 - Autorizzazione alla costruzione
- Art.4 - Ufficio comunale competente
- Art.5 - Spese
- Art.6 - Formalità del provvedimento di autorizzazione
- Art.7 - Riconoscimento del passo carraio
- Art.8 - Sanzioni
- Art.9 - Entrata in vigore

Art. 1 : Contenuto del regolamento

Il presente regolamento disciplina il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione di passi carrabili, ad integrazione ed esecuzione della normativa in materia prevista dal codice della strada e dal relativo regolamento di esecuzione.

Art. 2 : Definizione di passo carrabile

Si intende per passo carrabile quel manufatto, costituito generalmente da listoni di pietra marmo od altri materiali o da appositi intervalli lasciati sui marciapiedi o sulla strada, che consente l'accesso con veicoli agli edifici o aree laterali alla strada.

Art. 3 : Autorizzazione alla costruzione

Sulle strade di proprietà comunale e nei tratti di strada provinciale correnti nell'interno dei centri abitati delimitati ai sensi del nuovo Codice della Strada senza la preventiva autorizzazione del Comune non possono essere aperti nuovi passi carrabili, né possono essere apportate trasformazioni o variazioni a quelli esistenti.

I passi carrabili già autorizzati ed esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere regolarizzati in conformità alle nuove prescrizioni.

L'autorizzazione di cui al presente articolo è rilasciata nel rispetto delle vigenti normative edilizia ed urbanistica e del Codice della strada e relativo Regolamento d'esecuzione.

Per i passi carrai esistenti alla data d'entrata in vigore del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, la distanza dalle intersezioni del comma 2 lett. a) dell'art. 46 sono soggetti a deroga, salvo ove esista pericolosità obiettivamente verificabile, comunque tali passi carrai dovranno essere adeguati con opportune tecnologie, previo parere dei competenti uffici comunali.

Gli adeguamenti dei passi carrai alle norme vigenti devono avvenire entro il 31.12.2000.

Art. 4 : Ufficio comunale competente

Competente alla istruttoria delle domande ed al rilascio della autorizzazione di cui all'art. 3 è l'ufficio Tecnico che vi provvede sentito il parere dell'Ufficio di Polizia Municipale. Le domande dirette a conseguire l'autorizzazione in questione devono essere corredate dalla prescritta documentazione tecnica e dall'impegno del richiedente a sostenere tutte le spese di sopralluogo ed istruttoria.

Art. 5 : Spese

Per ogni domanda di cui all'art. 4 è dovuta dal richiedente un rimborso spese, per sopralluogo ed istruttoria, il cui ammontare è fissato con delibera della Giunta Comunale da aggiornarsi ogni anno, che stabilisce le modalità di versamento.

Art. 6 : Formalità del provvedimento di autorizzazione

Il provvedimento di autorizzazione di cui al presente regolamento deve in ogni caso indicare le condizioni e le prescrizioni di carattere tecnico e amministrativo di cui al successivo art. 7, nonché la durata, che non potrà comunque eccedere gli anni 29.

L'autorizzazione potrà essere revocata o modificata in qualsiasi momento, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza che l'Amministrazione comunale sia tenuta a corrispondere alcuno indennizzo.

Art. 7 : Riconoscimento del passo carraio

Ogni passo carraio autorizzato deve essere individuato con l'apposito segnale previsto dalla vigente normativa.

Il segnale in questione è fornito dal competente ufficio comunale, al momento del rilascio dell'autorizzazione, previo pagamento della somma dovuta a rimborso-spese da determinarsi con atto della Giunta Comunale.

Art. 8 : Sanzioni

Le violazioni alle norme del presente regolamento, salvo che il fatto costituisca reato o violazione alle disposizioni del Codice della Strada e relativo Regolamento d'esecuzione, sono punite ai sensi degli art. 106 e seguenti del R.D. 3.3 1934, n° 383 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 9 : Entrata in vigore

Il presente Regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alle approvazioni e pubblicazioni di legge.

ESTREMI DI APPROVAZIONE

Il presente regolamento:

1. E' stato approvato dal Consiglio Comunale nella seduta

del **1 FEB. 1999** con deliberazione n. **2**

e nella seduta del _____ con deliberazione n. _____

2. E' stato pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi

dal **4 FEB. 1999** al **19 FEB. 1999**

e dal _____ al _____

3. E' stato esaminato dall'Organo Regionale di Controllo nella seduta

del **15 FEB. 1999** con atto n. **78**

4. E' stato affisso all'Albo Pretorio dal **1 MAR. 1999** al **16 MAR. 1999**

5. E' entrato in vigore il **17 MAR. 1999**.



IL SEGRETARIO COMUNALE

Data **17 MAR. 1999**